

Lo storico edificio di Piove di Sacco entra in una legge nazionale

Assicurati i finanziamenti per Palazzo Gradenigo

Accolto dal governo un ordine del giorno del senatore Tino Bedin

Palazzo Gradenigo di Piove di Sacco entra nel patrimonio storico ed architettonico che lo Stato vuole salvaguardare e quindi recuperare ad un uso pubblico. Nella ripartizione dei fondi previsti da una legge approvata definitivamente dal Senato in febbraio ci sarà anche questo importante edificio di Piove di Sacco per il quale uno specifico comitato sta lavorando da anni, sotto la spinta di Paolo Miotto e con l'impulso determinante della precedente amministrazione comunale presieduta da Conte. L'inserimento del finanziamento del prezioso edificio piovese è stato ottenuto attraverso un ordine del giorno presentato dal senatore di Piove di Sacco Tino Bedin e che è stato firmato anche dai senatori del Ppi membri della Commissione Istruzione del Senato per facilitarne l'approvazione. Il sottosegretario ai Beni culturali Giampaolo D'Andrea, che il senatore Bedin aveva personalmente contattato per assicurarsi che conoscesse il problema, ha - come si legge dal resoconto della seduta - espresso parere favorevole. Ciò significa che nella ripartizione del fondo generale il ministero inserirà anche palazzo Gradenigo.

"E' un risultato importante - commenta il senatore Bedin - sia sul piano immediato per i finanziamenti, sia perché anche questo edificio entra in una programmazione di interventi alla quale si potrà fare riferimento in seguito per il completamento dei lavori. Era uno degli impegni che avevamo presi con Piove di Sacco e con il comitato in particolare per il nostro mandato parlamentare: sono lieto che sia stato onorato prima della sua conclusione".

La notizia dell'approvazione della legge diramata dall'agenzia Ansa

KBXVZCZC0049/SXBWIC40224U SPE S0B S04 R46 QBKB

PASSANO ANCHE AL SENATO I FINANZIAMENTI PER RESTAURI
(NOTIZIARIO BENI CULTURALI)

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - E' stata approvata anche al Senato dalla commissione Istruzione in sede deliberante la proposta di legge dell'on. Sergio Soave (DSU) - già licenziata dalla Camera - che rende spendibili i finanziamenti di vari interventi su beni culturali, previsti dalla Finanziaria 2001. Fra gli altri, il Museo del Risorgimento di Torino, l'Istituto per la storia del Risorgimento di Roma e il Museo del territorio del sud Piemonte. Oltre agli interventi aggiunti alla Camera (l'Acquedotto Alessandrino di Roma, il complesso del San Domenico a Crema, la cattedrale di Bosa, e vari monumenti di Viterbo), sono stati compresi al Senato, fra i finanziamenti approvati, il patrimonio culturale dell'isola di Capri, il contributo a favore di Genova in quanto capitale europea della cultura per il 2004, il restauro del Teatro Petruzzelli di Bari, il Centro nazionale di Studi Leopardiani, il Palazzo Gradenigo di Piove di Sacco (Padova) e l'istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli. Gli interventi aggiunti al Senato erano previsti da proposte di legge presentate da senatori e abbinate all'esame della legge Soave, ovvero contenuti in ordini del giorno che sono stati accolti dal Governo.

(ANSA). YCO16-FEB-01 00:31 NNNN

Resoconto della seduta della Commissione Istruzione del Senato

con l'ordine del giorno del senatore Tino Bedin

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO 2001
515^a Seduta (antimeridiana)

IN SEDE DELIBERANTE

(4975) Deputati SOAVE ed altri. – *Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali*, approvato dalla Camera dei deputati.

(3310) BALDINI ed altri. – *Interventi per la promozione ed il finanziamento del Festival Puccini di Torre del Lago.*

(4967) MACERATINI ed altri. – *Riconoscimento di un contributo annuo, per il triennio 2001/2003, al Centro nazionale di studi leopardiani di Recanati (MC) ed al Centro internazionale "Eugenio Montale" di Roma*

(Discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 4975. Assorbimento dei disegni di legge nn. 3310 e 4967)

Riferisce alla Commissione il senatore MONTICONE. Egli giudica il disegno di legge n. 4975, approvato dalla Camera dei deputati, importante ed urgente, poiché offre un significativo contributo per la tutela del patrimonio culturale nazionale e dà attuazione a molte fra le finalizzazioni inserite nei fondi speciali della legge finanziaria 2001, per la parte relativa al Ministero per i beni e le attività culturali. I disegni di legge nn. 3310 e 4967 sono stati congiuntamente posti all'ordine del giorno, poiché recano interventi nel campo dei beni culturali ricompresi, sia pure parzialmente, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Il relatore illustra quindi il contenuto del testo del disegno di legge n. 4975, segnalando in particolare che lo stanziamento di cui all'articolo 1 potrà essere impiegato dal Ministero per dare attuazione ad alcune finalizzazioni le quali, pur previste anch'esse nei fondi speciali, tuttavia non sono state espressamente contemplate dall'articolo 5. Si riferisce, fra l'altro, agli interventi per il patrimonio culturale dell'Isola di Capri, oggetto fra l'altro di una proposta di legge (Atto Senato n. 4953) che non è stata abbinata a quelle ora in esame solo per la mancanza di una connessione testuale. Un altro importante intervento che dovrà essere considerato – e sul quale preannuncia la presentazione di un ordine del giorno – riguarda il Museo del Risorgimento di Torino. Menziona quindi il contenuto dei successivi articoli: il 2 riguarda, fra l'altro, il personale assunto per le esigenze del Giubileo; il 3 dà vita a un piano per l'arte contemporanea; il 4 prevede un contributo a favore di Genova, in quanto capitale europea della cultura per il 2004; l'articolo 5, poi, reca numerose disposizioni particolari, di puntuale attuazione di molte fra le finalizzazioni della legge finanziaria già ricordate, con due significative aggiunte, relative rispettivamente ad un contributo per l'associazione Amici del Teatro Petruzzelli e al riordino normativo del Museo nazionale di Castel Sant'Angelo. Sottolineato positivamente l'obbligo per il Ministero di riferire alle Camere sull'attuazione della legge, previsto dall'ultimo comma dell'articolo 5, esprime altresì un giudizio favorevole sull'articolo 6 (che, in coerenza con la riforma degli ordinamenti didattici universitari, dà vita a una scuola di specializzazione per la tutela del patrimonio culturale) e sull'articolo 7, mirante fra l'altro a sostenere le attività musicali.

In conclusione, raccomanda la sollecita approvazione del disegno di legge n. 4975, nel quale assorbire i testi abbinati.

ORDINE DEL GIORNO

0/4975-3310-4967/2/7

BEDIN, MONTICONE, RESCAGLIO

"La 7^a Commissione permanente,
in sede di esame dei disegni di legge nn. 4975 e abbinati, recanti interventi per i beni e le attività culturali,

considerato che

- il comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 4975 richiama l'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 513;

- il comma 3 dell'articolo 1 richiama le norme e le risorse di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal comma 9 dell'articolo 5 dello stesso disegno di legge n. 4975;

- i commi 2 e 3 dell'articolo 1 sottolineano sia il ruolo dei pareri delle Soprintendenze competenti per territorio sia la vigilanza da loro esercitata rispetto ad interventi direttamente effettuati dai soggetti proprietari possessori o detentori dei beni culturali;

- la legge n. 400 del 29 dicembre 2000, recante rifinanziamento della legge n. 513 del 1999 in materia di beni e attività culturali, detta nuove norme e stanziamento risorse aggiuntive;

- il decreto ministeriale concernente l'utilizzazione degli stanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 513 del 1999 - emanato il 4 agosto 2000 - chiarisce, tra i criteri, che si dovrà tener conto, nella individuazione degli interventi da attuare su beni culturali non statali, sia degli atti di indirizzo parlamentare sia della possibilità di "concludere i lavori occorrenti", consentendo la fruizione dei beni",

impegna il Governo ad esaminare con attenzione, nell'ambito della individuazione degli interventi da attuare, le esigenze poste dalla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Veneto orientale in ordine alla tutela e alla valorizzazione del Palazzo Gradenigo di Piove di Sacco (Padova) sottoposto alle disposizioni di tutela ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, del decreto ministeriale 3 dicembre 1983 e oggetto di un avviato progetto di restauro conservativo, approvato nel febbraio 2000 e di necessarie intese tra il proprietario dell'immobile e la Soprintendenza competente per territorio."

Il relatore MONTICONE esprime parere favorevole e il sottosegretario D'ANDREA dichiara di accogliere tutti gli ordini del giorno.

Il testo della legge approvata definitivamente

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4975

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei deputati SOAVE, APREA, BRACCO, MALGIERI, RODEGHIERO,
VOLPINI e NAPOLI**

(V. Stampato Camera n. 7510)

*approvato dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienze e istruzione) della Camera dei
deputati il 31 gennaio 2001*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 febbraio 2001*

Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Interventi su beni culturali)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 513, nonché per la valorizzazione e il potenziamento di musei, è autorizzata la spesa di lire 27.000 milioni per l'anno 2001, di lire 28.500 milioni per l'anno 2002, nonché di lire 40.000 milioni per l'anno 2003.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Soprintendenze competenti per territorio.
3. Gli interventi di cui al presente articolo, nonché quelli di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal comma 9 dell'articolo 5 della presente legge, possono essere direttamente effettuati dai soggetti proprietari, possessori o detentori dei beni ai quali sono assegnate le relative risorse, sotto la vigilanza della competente Soprintendenza.

Art. 2.

(Disposizioni in materia di personale)

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad avvalersi del personale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, fino al 31 dicembre 2001, nonché del personale di cui all'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per ulteriori due mesi a decorrere dalla scadenza dei singoli contratti. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 32.500 milioni per l'anno 2001.

Art. 3.

(Piano per l'arte contemporanea)

1. Al fine di consentire l'incremento del patrimonio pubblico di arte contemporanea, anche mediante acquisizione di opere di artisti italiani e stranieri, il Ministro per i beni e le attività culturali predispose un "Piano per l'arte contemporanea", per la realizzazione del quale, ivi comprese le connesse attività propedeutiche e di gestione del medesimo, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2002, la spesa annua di lire 10.000 milioni.
2. Al comma 11 dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, dopo le parole: "attività propedeutiche," sono inserite le seguenti: "nonché per la nomina di un curatore".

Art. 4.

(Interventi per Genova capitale europea della cultura 2004)

1. Al fine di consentire i primi interventi propedeutici al programma "Genova capitale europea della cultura 2004", è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002. L'individuazione degli interventi è effettuata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con il sindaco di Genova.

Art. 5.

(Disposizioni in materia di spettacolo e di attività e istituzioni culturali)

1. Per il potenziamento delle strutture e del patrimonio delle biblioteche ecclesiastiche è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i soggetti beneficiari e le modalità di erogazione dei contributi.
2. Per le attività istituzionali della Biblioteca Ambrosiana di Milano è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

3. Per l'esercizio delle attività istituzionali del Centro nazionale di studi leopardiani e dell'Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli, è autorizzata la spesa, in favore di ciascuno dei due soggetti, di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

4. A decorrere dall'anno 2002, sono concessi, per lo svolgimento delle rispettive attività istituzionali, un contributo annuo di lire 4.000 milioni all'Associazione Reggio Parma Festival, un contributo annuo di lire 1.000 milioni alla Fondazione Festival Pucciniano di Viareggio-Torre del Lago, nonché un contributo annuo di lire 300 milioni all'Associazione Centro Europeo di Toscolano.

5. Al fine di contribuire alle spese sostenute dai titolari ed utilizzatori di sale adibite a pubblico spettacolo per le spese di vigilanza e sicurezza in occasione di pubblici spettacoli, a decorrere dall'anno 2002, è autorizzata la spesa complessiva annua di lire 10.000 milioni. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il parere del Comitato per i problemi dello spettacolo, sono definiti i soggetti, i criteri e le modalità di erogazione della somma di cui al presente comma.

6. A decorrere dall'anno 2002, è concesso all'Istituto universitario di architettura di Venezia un contributo annuo di lire 1.000 milioni per le attività connesse alla formazione specialistica di soggetti operanti nel campo della produzione teatrale e dello spettacolo dal vivo.

7. Per favorire la ripresa delle attività musicali in attesa della ricostruzione del Teatro Petruzzelli di Bari è concesso, a decorrere dall'anno 2002, un contributo annuo di lire 500 milioni in favore dell'Associazione Amici del Teatro Petruzzelli.

8. All'articolo 146, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da: “, secondo quanto previsto” fino alla fine del comma sono soppresse.

9. All'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché per interventi di restauro paesaggistico”.

10. All'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, le parole: “per un ulteriore biennio” sono sostituite dalle seguenti: “per due ulteriori bienni”.

11. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 2 ed il comma 5 dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1997, n. 420, nonché il regio decreto-legge 4 maggio 1925, n. 604, ed il regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1928, n. 462. Il museo nazionale di Castel Sant'Angelo continua ad essere ufficio dirigenziale di seconda fascia del Ministero per i beni e le attività culturali, fino al riordino di tali uffici, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e*), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

12. Per la più efficace attuazione del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, è autorizzata la spesa annua di lire 5.000 milioni, a decorrere dall'anno 2002.

13. Il Ministro per i beni e le attività culturali, dopo il primo biennio di attuazione della presente legge, presenta alle Camere una relazione sull'attività dei soggetti di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, relativamente ai contributi stanziati ai sensi dei medesimi commi.

Art. 6.

(Scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale)

1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le università deliberano gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di durata biennale relativamente alle professionalità nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, sulla base di criteri predeterminati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono definiti i criteri per individuare le lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 17 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2001, per l'accesso alle predette scuole.

Art. 7.

*(Rifinanziamento di interventi per la città di Siena e concessione di un contributo per la
realizzazione dell'Auditorium del Maggio musicale fiorentino)*

1. È autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per gli interventi di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1998, n. 444.
2. È autorizzata la concessione di un contributo di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, in favore del comune di Firenze, per la realizzazione dell'*Auditorium* del Maggio musicale fiorentino.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 9.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2, 3 e 5, pari a lire 36.000 milioni per l'anno 2001, a lire 35.300 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003 e a lire 31.800 milioni a decorrere dal 2004, si provvede, per gli anni 2001, 2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, utilizzando, quanto a lire 830 milioni per l'anno 2001 e a lire 130 milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a lire 34.670 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e a lire 34.800 milioni per l'anno 2003, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e, quanto a lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 4, pari a lire 29.000 milioni per l'anno 2001, a lire 30.500 milioni per l'anno 2002 e a lire 40.000 milioni per l'anno 2003, si provvede, per i medesimi anni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a lire 27.000 milioni per il 2001, a lire 28.500 milioni per il 2002 e a lire 40.000 milioni per il 2003, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.